



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario (relatore)
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella camera di consiglio del 22 settembre 2025;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione

dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico

delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione n. 14/2023/INPR del 13 febbraio 2023 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2023;

Viste le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 9/2020/INPR, n. 7/2021/INPR/, n. 10/2022/INPR;

Vista la deliberazione n. 30/2025/INPR del 24 febbraio 2025 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2025;

Viste le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* con le quali la Sezione delle autonomie ha approvato i questionari al bilancio di previsione e al rendiconto dei comuni per il biennio 2022/2023 con le deliberazioni rispettivamente n. SEZAUT/2/2022/INPR (questionario al bilancio di previsione 2022/2024), n. SEZAUT/8/2023/INPR (questionario al rendiconto 2022), n. SEZAUT/7/2023/INPR (questionario al bilancio di previsione 2023/2025) e n.

SEZAUT/8/2024/INPR (questionario al rendiconto 2023);

Dato atto che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente n.19 del 8/11/2023 con il quale è stato assegnato al Primo Referendario dott.ssa Cristina Ragucci l'esame dei rendiconti del Comune di Sassari per il triennio 2019/2021;

Visto il decreto del Presidente n. 3 del 16 gennaio 2025 con il quale è stato assegnato al Primo Referendario, dott.ssa Cristina Ragucci, l'estensione dell'esame dei rendiconti per gli esercizi 2022/2023 del comune di Sassari;

Vista la nota n. 3691 del 8 settembre 2025 con la quale il Magistrato Istruttore e Relatore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

Vista l'ordinanza presidenziale n.14 del 17 settembre 2025 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 22 settembre 2025;

Udito il relatore, Cristina Ragucci;

FATTO E DIRITTO

Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo nel senso di *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della*

sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”, ne definisce l’ambito “Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente” e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (comma 3) “Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rinuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Qualora invece gli esiti non siano tali da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non gravi, poiché sintomatiche di precarietà che, in prospettiva, in particolare se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l’insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente.

Giova ricordare che i controlli delineati dal descritto quadro normativo hanno, pertanto, assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente

la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari (Corte cost. sentenza n. 60/2013).

Tanto premesso, il Collegio procede all'esame dei rendiconti dal 2019 al 2023 del Comune di Sassari, utilizzando i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente.

Con riferimento a tali esercizi, sono stati, al momento, analizzati, in particolare, i dati relativi al risultato di amministrazione, nonché sono state effettuate verifiche sul saldo della gestione dei residui e sugli equilibri di bilancio, nonché sulla costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) al 31/12 e sulla cassa vincolata.

Aspetti su cui la Sezione si riserva di poter effettuare ulteriori verifiche, anche in ragione delle evidenze istruttorie che saranno acquisite all'esito del contraddittorio con l'Ente.

La Sezione ritiene di dover, altresì, sottolineare, che le irregolarità che eventualmente emergeranno nelle analisi che si vanno a illustrare, non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione dell'ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del presente controllo non ne comporta una valutazione positiva.

Giova rammentare, in particolare in riferimento ai futuri cicli di bilancio che a breve saranno oggetto di verifica da parte della Sezione di controllo, che tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo sono collegati fra loro in modo ordinato e concatenato in quanto, come evidenziato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in

tal senso Corte cost. n. 49/2018, il principio è altresì richiamato anche da Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 approvate con deliberazione n. 12/2019/INPR), dal momento che *“ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi”* (Corte cost. sentenza n. 89 del 2017).

Esito del controllo

Si intende preliminarmente analizzare il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto, nel quinquennio considerato, da parte del Consiglio comunale del comune di Sassari. La Sezione evidenzia che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento che assume una notevole rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale, quello che dà avvio alla fase della verifica del processo di pianificazione e di controllo, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici.

L'Ente ha approvato il rendiconto rispettivamente:

- per l'esercizio 2019, con la deliberazione n. 29 del 30 giugno 2020, per cui entro il termine di scadenza fissato dall'art. 107 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 che, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid 19, aveva differito il termine ordinario del 30 aprile, stabilito dall'art. 227 del TUEL;
- per l'esercizio 2020, con la deliberazione n. 33 del 30 giugno 2021, per cui oltre il termine di scadenza del 31 maggio 2021, fissato dall'allora vigente art. 3 del d.l. n. 56 del 30 aprile 2021;
- per l'esercizio 2021, con la deliberazione n. 32 del 23 giugno 2022, per cui oltre il termine ordinario di scadenza del 30 aprile, stabilito dall'articolo 227, comma 2, del TUEL.

- per l'esercizio 2022, con la deliberazione n. 25, del 27 aprile 2023 per cui entro il termine ordinario di scadenza del 30 aprile, stabilito dall'articolo 227, comma 2, del TUEL.
- per l'esercizio 2023, con la deliberazione n 19 del 24 aprile 2024, per cui entro il termine ordinario di scadenza del 30 aprile, stabilito dall'articolo 227, comma 2, del TUEL.

Il risultato di amministrazione

Dalla verifica delle relazioni-questionario inoltrate dall'organo di revisione contabile per gli esercizi 2019/2023 si è riscontrato che il Comune di Sassari ha contabilizzato, nelle prime tre annualità considerate, un disavanzo di amministrazione, parte disponibile, di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come di seguito riportato:

Evoluzione del risultato d'amministrazione triennio 2019/2020/2021

DESCRIZIONE	ESERCIZIO		
	2019	2020	2021
Risultato di amministrazione (A)	4.981.985,86	6.516.852,82	7.618.745,33
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	104.463.971,99	100.431.225,66	99.188.875,66
Parte vincolata (C)	67.243.086,51	83.851.169,93	9.530.177,05
Parte destinata agli investimenti (D)	118.415,70	1.609.368,78	1.302.875,10
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-22.108.193,74	-13.297.454,25	-5.660.037,53

Andando a ritroso nel tempo, si è verificato che l'Ente risultava in disavanzo in tutte le annualità precedenti, a partire dall'esercizio 2014 quando, in seguito al riaccertamento straordinario dei residui, l'organo consiliare approvava con delibera n. 27 del 28 maggio 2015, il rendiconto 2014 riportante un disavanzo di 29.331.445,36 euro, per il ripiano del quale si prevedeva un rientro in 30 anni in quote costanti di 977.714,85 euro; quota che si ritrova regolarmente appostata in spesa, in ogni esercizio fino al 2022.

Si evidenzia sin da subito che, secondo il disposto dell'art. 4 comma 2 del d.m. 2 aprile 2015, il controllo del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui deve essere effettuato verificando *“se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente”*.

Questa considerazione impinge anche nella lettura dei commi 7, 15 e 16 dell'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 2, comma 2, del d.m. precitato, in quanto le regole che governano il programma di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui non consentono la riferibilità del maggior ripiano a *“piani di rientro”* intesi secondo una rigorosa nozione giuscontabile ossia circostanziati.

Invero, nel caso di un ripiano che occupa un così lungo arco temporale, ossia trentennale, sarebbe difficile per l'ente identificare ex ante e in maniera specifica le attività che possono generare le coperture necessarie, diversamente da un rientro che occupa un tempo limitato, come nel caso del disavanzo ordinario di cui all'art. 188 Tuel (tre anni e comunque non oltre la consiliatura) nel quale si prevede, appunto, che siano individuati, nel piano, i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Ritornando alle analisi finanziarie, come riportato nel prospetto precedente, si osserva che dall'esame del risultato di amministrazione al 31/12/2019 risulta che l'Ente ha contabilizzato un disavanzo di amministrazione, dopo gli accantonamenti e i vincoli, pari a -22.108.193,74 euro. Ripartendo dal disavanzo al 31/12/2018, pari a -24.797.271,01 euro si ottiene un disavanzo ripianato nell'esercizio di 2.689.077,27 euro (24.797.271,01-22.108.193,74); con un ripiano effettuato nell'esercizio che eccede la quota annuale applicata per **1.711.362,42** euro (2.689.077,27-977.714,85).

Dal risultato di amministrazione al 31/12/2020 si rileva che l'Ente ha contabilizzato un disavanzo di amministrazione, dopo gli accantonamenti e i vincoli, pari a -13.297.454,25 euro. Pertanto, ripartendo dal disavanzo al 31/12/2019, pari a -

22.108.193,74 euro si ottiene un disavanzo ripianato nell'esercizio pari a 8.810.739,49 euro (22.108.193,74-13.297.454,25); con un ripiano effettuato nell'esercizio che eccede la quota annuale applicata per **7.833.024,64** euro (8.810.739,49-977.714,85).

Dall'esame del risultato di amministrazione al 31/12/2021 risulta che l'Ente ha contabilizzato un disavanzo di amministrazione, dopo gli accantonamenti e i vincoli, pari a -5.660.037,53 euro. Pertanto, tenuto conto della quota annuale del disavanzo di amministrazione da ripianare nel corso del 2021 pari a 977.714,85 euro si ottiene un miglioramento del risultato di amministrazione 2021 rispetto al 2020 di 7.637.416,72 euro (13.297.454,25-5.660.037,53 euro) ottenendo un maggior recupero del disavanzo effettuato nell'esercizio pari a **6.659.701,87** euro (7.637.416,72-977.714,85).

Si prende atto, pertanto, che dalle verifiche effettuate, il comune di Sassari, ha rispettato le disposizioni legislative in materia di ripiano del disavanzo in tutti e tre gli esercizi, nonostante la parte disponibile del risultato di amministrazione presenti ancora un disavanzo.

Analizzando l'evoluzione del risultato di amministrazione anche negli esercizi 2022 e 2023, si ritrova che al 31 dicembre 2022 l'Ente riporta un risultato di amministrazione disponibile positivo e pari a 3.058.876.41 euro, pertanto, tenuto conto della quota del disavanzo di amministrazione da ripianare nel corso del 2022 di 977.714,85 euro (regolarmente appostata in spesa) si ottiene un miglioramento del risultato di amministrazione 2022 rispetto al 2021 di **8.718.913,94** euro (5.660.037,53 +3.058.876.41 euro) con la quale si arriva al completo recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui. Anche il 2023 (nel quale correttamente non si ritrova più appostata la solita quota annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui) chiude con un risultato di amministrazione disponibile positivo pari a 4.505.671,99 euro.

Per quanto concerne l'assorbimento anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, la Sezione, con la delibera n. 24/2024, ha già avuto modo di porre in evidenza che l'assorbimento anticipato del disavanzo da riaccertamento

straordinario richiede specifica delibera di consiglio con parere dell'organo di revisione. In particolare la Sezione ha chiarito che *“ove l'ente intenda modificare le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, apposita delibera – corredata dal parere dell'organo di revisione – da cui emerga l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015 (in tal senso v. anche Sezione del controllo Lazio deliberazione n. 43/2021/PRSE).* Ciò posto, si richiede al Comune l'invio di tale atto, sottolineando, nel caso non si fosse già provveduto, che è necessario adottare un provvedimento apposito che certifichi l'ammortamento anticipato del disavanzo e le misure adottate in concreto per il suo raggiungimento, dando conto del nesso causale fra i due profili.

Gli equilibri del bilancio

Il 2019/2020 e 2021 sono caratterizzati dal rispetto degli equilibri di bilancio, come rilevato nel prospetto degli equilibri. Mentre, nel 2022 si riscontra un saldo W3 negativo, nello specifico il comune di Sassari registra un risultato di competenza pari a 59.912.908,91 euro, indicato alla voce W1) del prospetto degli equilibri di bilancio, allegato al rendiconto della gestione e previsto dall'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011, che è determinato dalla differenza tra il totale complessivo delle entrate e il totale complessivo delle spese dell'esercizio. Tenuto, poi, conto degli effetti prodotti sulla gestione di competenza dagli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili, del rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti all'articolo 42, comma 5, e all'articolo 187, comma 3-ter, del d.lgs. n. 267/2000, si ottiene il saldo W2 relativo all'equilibrio di bilancio, pari a 7.327.743,95 euro. Infine, considerate anche le variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto pari a

11.360.346,91 si ottiene l'equilibrio complessivo W3 che risulta negativo ed è pari a -4.032.596,96

L'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018, stabilisce che gli enti pubblici "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al rendiconto della gestione, previsto dal d.lgs. n. 118/2011".

Pertanto, il comune di Sassari si considera in equilibrio in quanto ha rispettato l'equilibrio di competenza, ma non anche l'equilibrio complessivo.

È appena il caso di ricordare che il prospetto degli equilibri presenta una struttura a scalare che, distintamente per la gestione corrente e in conto capitale, evidenzia tre grandezze finanziarie:

- il risultato di competenza (equiparabile al vecchio equilibrio finale),
- l'equilibrio di bilancio;
- l'equilibrio complessivo.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: il primo (*risultato di competenza*) non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento (*equilibrio di bilancio*); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto (*equilibrio complessivo*) (deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019).

Al riguardo, anche la Commissione Arconet, nella riunione del giorno 11 dicembre 2019, ha affermato che "*il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio,*

mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2) e dell'equilibrio complessivo (w3) che rappresentano l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo (w2) ed anche in seguito alla variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (w3) la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio".

Il 2023 è caratterizzato dal rispetto di tutti e tre gli equilibri di bilancio, come rilevato nel prospetto degli equilibri di bilancio, previsto dall'allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011, e nel quadro generale riassuntivo, tutti allegati al consuntivo, con i seguenti valori positivi, pari rispettivamente a 69.470.890,73, 10.181.185,65 e 24.510.331,30.

La cassa comunale

Con riguardo alla gestione della cassa, il comune di Sassari, non ha utilizzato anticipazioni di tesoreria nel quinquennio considerato; nel triennio 2021/2023 le giacenze di cassa riportano i seguenti valori:

DESCRIZIONE	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	107.293.522,53	127.803.109,99	137.539.313,84
di cui cassa vincolata	55.702.182,97	63.688.584,01	63.749.828,57

Si annota che nelle relazioni dell'organo di revisione 2022 e 2023 è riportato che la giacenza della cassa vincolata è stata correttamente aggiornata riallineando la contabilità dell'Ente con quella del tesoriere rispettivamente nel 2022 con l'emissione, in data 22 marzo 2023, di reversali di incasso e mandati di pagamento per l'importo di euro 723.822,45 come esposto dalla determina n. 1051 del 29 marzo 2023 del responsabile del servizio finanziario, e per il 2023, in data 21 marzo 2024, per l'importo di 731.189,65 euro, con relativa determina n. 1175 del 27 marzo 2024

da parte del dirigente responsabile del settore bilanci e tributi che certificava il riallineamento.

La gestione dei residui

Per quanto concerne i residui, analizzati in particolare per gli esercizi 2022 e 2023, il comune di Sassari presenta al 1° gennaio 2022 uno stock iniziale di residui attivi pari a 134.911.036,24 euro, di cui 26.255.658,81 euro sono stati riscossi durante l'esercizio, con un tasso di riscossione, pertanto, del 19,46% che dimostra una limitata capacità di riscossione e la conseguente necessità che l'Ente attivi adeguate politiche gestorie al fine di consentire il recupero dei crediti vantati. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei crediti, sono stati registrati minori residui attivi per - 11.144.261,81 euro, con un conseguente ammontare finale di residui attivi dai residui pari a 97.511.115,62 euro, tra questi il 41,31%, in valore assoluto 40.281.633,94 euro, sono antecedenti al 2019 (di cui 17.619.419,19 appartengono al titolo I e 18.085.115,69 euro al titolo III¹). A detti residui pregressi si aggiungono quelli formati nella gestione di competenza per 45.001.385,37 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui attivi da riportare all'esercizio successivo di ben 142.512.500,99 euro.

Se si pone a confronto la massa dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti con quelli risultanti alla fine dell'esercizio 2022 si rileva un incremento di 7.601.464,75 euro, pari al 5,63 %.

Dal lato passivo, i residui iniziali ammontano a 36.111.718,80 euro, di cui 16.873.649,68 euro sono stati pagati durante l'esercizio 2022, con un tasso di pagamento del 46,73%. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei debiti, sono stati registrati minori residui per -3.348.871,89 euro, con una conseguente consistenza finale di residui passivi dai residui pari a 15.889.197,23 euro di cui 10.798.885,60 antecedenti al 2019 (e tra questi 8.096.895,33 provenienti dal titolo I²). A detti residui pregressi si

¹ Fonte dati relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2022.

² Fonte dati relazione del revisore dei conti al rendiconto 2022.

aggiungono quelli formati nella gestione di competenza per 26.112.370,34 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui da riportare all'esercizio successivo di 42.001.567,57 euro con un aumento di 5.889.848,77 euro pari al 16,31% rispetto all'anno precedente.

Per l'esercizio 2023, dal lato dei residui attivi si rileva un leggero decremento, si passa dall'importo iniziale di 142.512.500,99 euro ad uno stock finale di 141.475.177,68 euro, con una diminuzione quindi di 1.037.323,31 euro, che rappresenta il risultato sia della cancellazione di una parte di essi che della riscossione per l'altra parte. La riscossione, nel 2023, si attesta intorno al 24,75%, percentuale che pur se in aumento rispetto al 2022 continua a indicare una limitata capacità di recupero dei crediti vantati con la conseguente necessità che l'Ente attivi politiche di riscossione più efficaci. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei crediti, sono stati registrati minori residui attivi per -24.976.630,38 euro, con un conseguente ammontare finale di residui attivi dai residui pari a 82.261.330,18 euro (di cui il 12,58% pari a 10.349.813,17 euro antecedenti al 2019, e tra questi 6.345.718,65 euro appartenenti al titolo III³). A detti residui pregressi si aggiungono quelli formati nella competenza per 59.213.847,50 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui attivi da riportare all'esercizio successivo di 141.475.177,68 euro.

Dal lato dei residui passivi, dello stock iniziale 2023, ammontante a 42.001.567,57 euro, sono stati pagati durante l'esercizio 27.397.075,36 euro, con un tasso di pagamento quindi di circa il 65%. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei debiti, sono stati registrati minori residui per -6.457.323,28 euro, con una conseguente consistenza finale di residui passivi dai residui pari a 8.147.168,93 euro, di cui 3.572.289,87 antecedenti il 2019 (e tra questi 3.023.618,27 provenienti dal titolo I⁴). A detti residui provenienti dalle gestioni passate si aggiungono quelli formati nella competenza

³ Fonte dati relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2023.

⁴ Fonte dati relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2023.

per 24.626.963,87 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui da riportare all'esercizio successivo di 32.774.132,80 euro con un decremento di - 9.227.434,77 pari al 22% rispetto all'esercizio precedente.

Si segnala, infine, che nel quinquennio osservato non risultano accantonamenti al fondo perdite società partecipate, l'organo di revisione nella relazione al rendiconto 2022 riporta che l'Ente non ha effettuato alcun accantonamento al riguardo, rilevando, comunque, che la società partecipata SO.ME.A.A.N.S. srl chiudeva l'esercizio 2021 con il bilancio in perdita. Giova ricordare che detto fondo rappresenta un accantonamento obbligatorio previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), volto a coprire le perdite delle ridette società e calcolato in base ai bilanci delle stesse, si tratta di uno strumento di prudenza contabile che, pur non comportando un obbligo di copertura delle perdite mantiene la sua autonomia patrimoniale, garantisce la stabilità finanziaria e risponde a un principio di trasparenza. Si annota, altresì, che l'ammontare del fondo deve essere commisurato ai risultati negativi del bilancio dell'ultimo esercizio della società partecipata e agli eventuali risultati negativi pregressi non ripianati.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, segnalate le sopradescritte irregolarità e criticità, invita il Comune di Sassari a fornire chiarimenti entro **il 25 novembre 2025** sui seguenti aspetti, partitamente analizzati in parte motiva, con specifica indicazione delle precisazioni da inoltrare a questa Sezione e raccomandazioni, che di seguito, comunque, sinteticamente si compendiano:

Il Comune è invitato a riferire, tramite relazione esplicativa, in merito:

- alle motivazioni sottostanti ad una bassa capacità di riscossione dei crediti, anche molto vetusti, e alle eventuali politiche gestorie intraprese per superare la criticità;
- alle motivazioni alla base del mancato accantonamento di quote al fondo perdite società partecipate.

La Sezione raccomanda, altresì, l'invio della delibera - corredata dal parere dell'organo di revisione - da cui emerge l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con indicazione delle risorse finanziarie utilizzate per la copertura, ai fini della sua riduzione o azzeramento.

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Sassari.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci



Il Presidente

Antonio Contu



Depositata in Segreteria il 22 settembre 2025

Il Preposto

Dott.ssa Anna Angioni

